



# **«HOW TO SELL A FAMILY BUSINESS»**

## **Aspetti fiscali della vendita del family business**

STEP ITALY


Francesco Nobili – Andrea Spinzi

Milano, 15 novembre 2018

## Sommario

- A. Società operativa direttamente posseduta da persone fisiche**
- B. Società operativa posseduta attraverso una società holding:**
  - 1. società holding vende la società operativa**
  - 2. persone fisiche vendono la società holding**
- C. Conferimento, da parte della società operativa, dell'azienda/ramo d'azienda in una newco e successiva cessione delle azioni/quote di quest'ultima**
- D. Cessione d'azienda**
- E. Scissione della società operativa in favore di una beneficiaria e successiva cessione delle azioni/quote di quest'ultima**
- F. Aspetti di fiscalità internazionale (cenni)**

## A. Società operativa direttamente posseduta da persone fisiche



In caso di cessione dal 1.1.2019, da parte delle persone fisiche, delle azioni/quote della società operativa:

- l'eventuale plusvalenza, pari alla differenza fra prezzo di cessione e costo fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote oggetto di cessione, è soggetta a un'imposta sostitutiva del 26%;
- secondo quanto attualmente previsto dal DDL di bilancio 2019, dal 1.1.2019 e fino al 30.6.2019, è possibile rivalutare il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote detenute mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8%;
- imposta sulle transazione finanziarie («Tobin tax») applicabile laddove oggetto di trasferimento siano azioni;
- l'acquirente, presumibilmente, chiederà una riduzione del prezzo di acquisto per tenere conto che i beni facenti parte della società acquisita mantengono, dal punto di vista fiscale, il loro costo storico.

## B. Società operativa posseduta attraverso una società holding:

### 1. Società holding vende la società operativa




In caso di cessione, da parte della società holding, delle azioni/quote della società operativa:

- in presenza dei requisiti per fruire della c.d. *pex*, la plusvalenza è soggetta a tassazione nella misura dell'1,2% (24% x 5%);
- in assenza dei citati requisiti, la plusvalenza è soggetta a tassazione con aliquota 24% (in presenza di talune condizioni è consentito rateizzare la plusvalenza in 5 esercizi);
- imposta sulle transazione finanziarie («Tobin tax») applicabile laddove oggetto di trasferimento siano azioni;
- l'acquirente, presumibilmente, chiederà una riduzione del costo di acquisto per tenere conto che i beni facenti parte della società acquisita mantengono, dal punto di vista fiscale, il loro costo storico;
- la liquidità derivante dalla cessione rimane nella società holding. In caso di distribuzione ai soci è prevista generalmente una tassazione del 26% (fatti salvi utili pregressi ante 2018);
- in alternativa alla distribuzione ai soci, è possibile gestire la liquidità attraverso la società holding (vedi slide 5 e 6).

## B. Società operativa posseduta attraverso una società holding: (segue)

### 1. Società holding vende la società operativa




Gestione della liquidità attraverso una società holding:

- in via preliminare occorre valutare, alla luce delle previsioni statutarie, la possibilità di effettuare investimenti in attività finanziarie (eventualmente, modifica oggetto sociale);
- necessità di dotarsi di un sistema gestionale adeguato laddove la compravendita delle attività finanziarie sia frequente;
- possibilità di dedurre dal reddito d'impresa i costi di gestione aventi carattere generale (es. commercialista, consulente finanziario, commissioni di gestione, ecc.);
- in linea generale, possibilità di compensare i componenti positivi e negativi derivanti dalla cessione e, in alcuni casi, dalla valutazione, delle attività finanziarie;
- al ricorrere di determinate condizioni, imposizione limitata per i dividendi percepiti e le plusvalenze realizzate (attenzione per i titoli azionari di società estere); (segue)

## B. Società operativa posseduta attraverso una società holding: (segue)

### 1. Società holding vende la società operativa




(segue)

- applicazione della disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica;
- difficoltà operative:
  - gestione ritenute estere e relativo recupero con il meccanismo del credito d'imposta;
  - *dividend washing*;
  - comunicazione di alcune tipologie di minusvalenze, ecc.

## B. Società operativa posseduta attraverso una società holding: (segue)

### 1. Società holding vende la società operativa



Possibile valutare la trasformazione della società holding in società semplice:

- nel DDL di bilancio 2019 non è attualmente prevista la riapertura della c.d. assegnazione/trasformazione agevolata;
- in ogni caso, le riserve di utili presenti sono soggette a tassazione immediata in caso di trasformazione in società semplice (v. Agenzia delle Entrate, circolare n. 26/E del 01.06.2016).

Occorre prestare particolare attenzione al fatto che ci si trova di fronte a una gestione «comune» della liquidità. Pertanto, laddove gli interessi dei soci e/o gli strumenti finanziari in cui gli stessi intendono investire fossero divergenti, si potrebbe valutare di «dividere» la società (sulle scissioni non proporzionali si veda, da ultimo, la Risposta Agenzia Entrate n. 40 del 19.10.2018 e la Risposta n. 36 del 12.10.2018, nonché la circolare Assonime n. 20 del 3.08.2017).

## B. Società operativa posseduta attraverso una società holding: (segue)

### 2. Persone fisiche vendono la società holding



In caso di cessione dal 1.1.2019, da parte delle persone fisiche, delle azioni/quote della società holding:

- l'eventuale plusvalenza, pari alla differenza fra prezzo di cessione e costo fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote oggetto di cessione, è soggetta a un'imposta sostitutiva del 26%;
- secondo quanto attualmente previsto dal DDL di bilancio 2019, dal 1.1.2019 e fino al 30.6.2019, è possibile rivalutare il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote detenute mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8%;
- imposta sulle transazione finanziarie («Tobin tax») applicabile laddove oggetto di trasferimento siano azioni;
- l'acquirente, presumibilmente, chiederà una riduzione del prezzo di acquisto per tenere conto che i beni facenti parte della società (operativa) indirettamente acquisita mantengono, dal punto di vista fiscale, il loro costo storico.



## B. Società operativa posseduta attraverso una società holding: (segue)

### 2. Persone fisiche vendono la società holding



Liquidità




- A seguito della cessione della società holding ciascun socio riceve direttamente il corrispettivo in denaro e può liberamente decidere come e quando impiegarlo;
- dal punto di vista fiscale, la gestione della liquidità in capo alle persone fisiche non pone particolari problemi, specialmente qualora si opti per il regime del c.d. risparmio amministrato o gestito (tassazione del 26% a titolo definitivo da parte dell'intermediario);
- in ogni caso, per le persone fisiche non è possibile dedurre alcun costo e, in alcuni casi, non risulta possibile compensare i componenti positivi e negativi derivanti dalla cessione degli strumenti finanziari (redditi di capitale/redditi diversi);
- da valutare la possibilità di gestire la liquidità non direttamente ma mediante «veicoli»; (segue)

## B. Società operativa posseduta attraverso una società holding: (segue)

### 2. Persone fisiche vendono la società holding


(segue)



- ad esempio, con la società semplice è possibile la detenzione, tutela e gestione dei beni costituenti il patrimonio di famiglia (liquidità, investimenti finanziari, immobili, opere d'arte, oggetti preziosi, ecc.) attraverso un unico veicolo;
- risulta più agevole il trasferimento del patrimonio di famiglia: vengono infatti trasferite le quote della società e non i singoli beni;
- sistemazione successoria: oggetto della successione sono le quote della società e, pertanto, è più semplice la divisione del patrimonio di famiglia tra gli eredi;
- la gestione del patrimonio di famiglia si semplifica, aumentano le possibilità di valorizzazione del medesimo e si incrementa il potere contrattuale verso terzi (es. banche) nonché la possibilità di accedere a particolari *asset class*;
- si riduce il rischio di disperdere il patrimonio di famiglia. 10

## B. Società operativa posseduta attraverso una società holding: (segue)


### 2. Persone fisiche vendono la società holding



(segue)

- la società semplice ha piena capacità giuridica, può detenere qualsiasi bene/diritto ma non può svolgere alcuna attività commerciale/industriale;
- forma societaria molto flessibile;
- fiscalmente simile a una persona fisica (salvo problematica dividendi), non è soggetta a IVIE/IVAFE nell'ipotesi in cui detenga immobili/attività finanziarie all'estero;
- non redige il bilancio, non deve tenere la contabilità, non è soggetta alla disciplina delle c.d. società di comodo e agli studi di settore;
- possibilità di attribuire le quote in nuda proprietà/usufrutto.


## C. Conferimento, da parte della società operativa, dell'azienda/ramo d'azienda in una newco e successiva cessione delle azioni/quote di quest'ultima



- Il conferimento, da parte della società operativa, di un'azienda/ramo d'azienda in una newco avviene in regime di neutralità fiscale e di continuità dei valori dal punto di vista fiscale;
- la plusvalenza derivante dalla successiva cessione delle azioni/quote della newco è soggetta a tassazione nella misura dell'1,2% (24% x 5%) al ricorrere dei requisiti previsti (in assenza, 24% con eventuale rateizzazione della plusvalenza);
- imposta sulle transazione finanziarie («Tobin tax») applicabile laddove oggetto di trasferimento siano azioni;
- per espressa previsione normativa, il conferimento e la successiva cessione delle azioni/quote ricevute in cambio non è considerata un'operazione elusiva (*rectius* abusiva) ai fini delle imposte dirette; (segue)


## C. Conferimento, da parte della società operativa, dell'azienda/ramo d'azienda in una newco e successiva cessione delle azioni/quote di quest'ultima (segue)

(segue)



- a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2018 all'art. 20 del Testo Unico del Registro, non dovrebbe essere possibile riqualificare il conferimento d'azienda e la successiva cessione delle azioni/quote ricevute in una cessione d'azienda (si veda al riguardo la circolare Assonime n. 3 del 6.02.2018);
- l'acquirente, presumibilmente, chiederà una riduzione del prezzo di acquisto per tenere conto che i beni facenti parte della società acquisita mantengono, dal punto di vista fiscale, il loro costo storico;
- in alternativa, è possibile valutare se optare per l'allineamento/affrancamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali comprese nell'azienda/ramo d'azienda oggetto di conferimento mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di Ires e Irap del 12/14/16% (ex. art. 176, co. 2-ter, TUIR) o di un'imposta sostitutiva del 16% per marchi, avviamento, altri beni immateriali e del 20% per altri beni (rimanenze, crediti, ecc.) (ex art. 15, co. 10, D.L. 185/2008).


## D. Cessione d'azienda



È altresì possibile optare per la cessione dell'azienda/ramo d'azienda. In questo caso:

- la plusvalenza eventualmente realizzata è soggetta a tassazione con aliquota 24% (in presenza di talune condizioni è consentito rateizzare la plusvalenza in 5 esercizi);
- l'operazione è fuori campo Iva e si applica l'imposta di registro in misura proporzionale al valore e alla natura dei beni trasferiti; è opportuno che, nel contratto di cessione di azienda, il prezzo venga distinto per ogni singolo bene trasferito in modo tale che a ciascuno di essi possa essere applicata la propria aliquota dell'imposta di registro (es. 3% per l'avviamento, 9% per i fabbricati e i terreni edificabili, 15% per i terreni agricoli). Qualora non vi sia detta distinzione, all'intero corrispettivo della cessione si applica l'aliquota più elevata fra quelle previste per i beni oggetto di trasferimento; probabili contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria circa il corrispettivo pattuito.
- no richiesta riduzione di prezzo da parte dell'acquirente.

## E. Scissione della società operativa in favore di una beneficiaria e successiva cessione delle azioni/quote di quest'ultima




Qualora si opti per la scissione della società operativa in favore di una beneficiaria e successiva cessione delle azioni/quote di quest'ultima:

- occorre prestare particolare attenzione che l'insieme delle operazioni poste in essere non possano essere considerate «abusiva» da parte dell'Amministrazione finanziaria;
  - in passato, la scissione seguita dalla cessione delle partecipazioni nella beneficiaria era considerata elusiva/abusiva dall'Amministrazione finanziaria;
- recentemente, vi sono state alcune aperture ed è stato affermato che *«la scissione (parziale e proporzionale) concepita in funzione di «separare» due distinti complessi aziendali e strumentale alla (successiva) cessione delle partecipazioni di una delle società risultanti dalla scissione (contenente l'azienda riferita al ramo operativo della scindenda) da parte del socio-società non appare in contrasto con le finalità di alcuna norma fiscale ovvero con alcun principio dell'ordinamento tributario»* (Agenzia Entrate, R.M. 97/E del 25.7.17 e circolare Assonime n. 20 del 3.8.17); (segue)

## E. Scissione della società operativa in favore di una beneficiaria e successiva cessione delle azioni/quote di quest'ultima (segue)

(segue)

- non vi è pertanto alcun abuso del diritto;
- in un caso l'Agenzia delle Entrate ha precisato che *«la scissione deve caratterizzarsi come un'operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante. Inoltre non deve trattarsi di società costituite solo da liquidità, intangibles o immobili, bensì di società che esercitano prevalentemente attività commerciali ...»* (R.M. 97/E del 25.7.17);
- gli altri chiarimenti recentemente diffusi dall'Agenzia delle Entrate sono relativi a riorganizzazioni nelle quali non è prevista la cessione delle azioni/quote della beneficiaria (o anche della scissa) a terzi: Risposta n. 65 del 8.11.18, Risposta n. 40 del 19.10.18, Risposta n. 36 del 12.10.2018, Risposta n. 21 del 3.10.2018; (segue)






## E. Scissione della società operativa in favore di una beneficiaria e successiva cessione delle azioni/quote di quest'ultima (segue)

(segue)


- la scissione avviene in regime di neutralità fiscale e di continuità dei valori dal punto di vista fiscale;
- dal 1.1.2019 l'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni/quote della beneficiaria, pari alla differenza fra prezzo di cessione e costo fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote oggetto di cessione, è soggetta a un'imposta sostitutiva del 26%;
- secondo quanto attualmente previsto dal DDL di bilancio 2019, dal 1.1.2019 e fino al 30.6.2019, è possibile rivalutare il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote detenute mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8%; (segue)




## E. Scissione della società operativa in favore di una beneficiaria e successiva cessione delle azioni/quote di quest'ultima (segue)

(segue)

- la ripartizione del costo fiscalmente rilevante in capo ai soci della partecipazione nella scissa tra quest'ultima e la beneficiaria deve avvenire in base ai loro valori economici sussistenti al momento dell'operazione (Agenzia Entrate, R.M. 52/E del 26.5.15 e R.M. 97/E del 25.7.17);
- l'acquirente, presumibilmente, chiederà una riduzione del prezzo di acquisto per tenere conto che i beni facenti parte della società beneficiaria acquisita mantengono, dal punto di vista fiscale, il loro costo storico;
- in alternativa, è possibile valutare se optare per l'allineamento/affrancamento di immobilizzazioni materiali e immateriali facenti parte della società beneficiaria e oggetto della scissione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di Ires e Irap del 12/14/16% (ex art. 176, co. 2-ter, TUIR) o di un'imposta sostitutiva del 16% per marchi, avviamento, altri beni immateriali e del 20% per altri beni (rimanenze, crediti, ecc.) (ex art. 15, co. 10, D.L. 185/2008).



## F. Aspetti di fiscalità internazionale (cenni)



- Qualora oggetto della cessione sia una società estera, occorre altresì verificare la fiscalità nel Paese di residenza della stessa sia sotto il profilo delle imposte dirette che indirette;
- in linea generale, le convenzioni contro le doppie imposizioni, adottate in conformità al Modello OCSE, riservano la potestà impositiva esclusivamente al Paese di residenza del soggetto che detiene la partecipazione nella società estera;
- in alcuni casi, tuttavia, è prevista la potestà impositiva anche del Paese ove risiede la società partecipata (es. Convenzione Italia – Francia in taluni casi);
- particolare attenzione deve essere infine posta alla Convenzione Multilaterale OCSE, sottoscritta il 7 giugno 2017 a Parigi da 68 Stati, ad es. in relazione alle società immobiliari. Detta Convenzione, peraltro, non risulta ancora applicabile in Italia in assenza del deposito del relativo strumento di ratifica.



Associazione Professionale

MILANO

Corso Europa 2

20122 (MI)

Tel. 02 76 36 931

Fax 02 76 01 51 78

[nome.cognome@slta.it](mailto:nome.cognome@slta.it)

[www.biscozzinobili.it](http://www.biscozzinobili.it)